



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2022, proposto da:
Francesco Mannara ed Anna Santoriello, rappresentati e difesi dagli avvocati Fran-
cesco Antonio Di Somma e Maria Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valerio Iorio in Salerno, corso
Garibaldi, 8;

contro

Comune di Cava dei Tirreni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappre-
sentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Ca-
silli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della nota di diniego del permesso a costruire, prot. 202200000108 del 03/01/2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava dei Tirreni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

Premesso che

il Sig. Mannara Francesco, comproprietario di un fondo ubicato nel Comune di Cava dei Tirreni, era destinatario dell'ordinanza, n. 348 del 16.09.08, recante l'ingiunzione demolitoria dei seguenti abusi: una baracca in lamiera poggiante su una platea di calcestruzzo, con telaio in c.a. composto da n. 9 pilastri in c.a. della sezione di mt. 0,30 circa x mt. 0,50, dalle dimensioni in pianta di mt. 11,60 circa x mt. 9,10 circa x un'altezza al colmo di mt. 5,50 circa e mt. 4,20 circa sugli appoggi, essendo la copertura in legno e pannelli lamellari a due falde inclinate. La suddetta baracca al momento è destinata a pollaio, porcilaia e deposito varie”;

il 21.06.2021 con nota prot. n. 35858, il comproprietario epigrafato presentava una richiesta di permesso a costruire in sanatoria, ex art. 36 del D.P.R. n.380/01, per sanare il manufatto de quo;

l'Amministrazione comunale, con nota, prot. 55520 del 1.10.2021, comunicava i motivi ostativi all'accoglimento della suddetta istanza;

con nota del 12.10.2021, n. 57677, la parte ricorrente esplicitava le sue deduzioni;

con provvedimento, prot. 202200000108 del 03.01.2022, il Comune formalizzava il diniego dell'istanza di sanatoria *de qua*;

avverso l'atto *de quo* insorge il ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, notificato il 22.02.2022 e depositato il 23.02.2022, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di gravame;

resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame;

nell'udienza camerale del 16 marzo 2022, la causa è introitata per la decisione;

Considerato che

sussistono le condizioni per una definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;

il gravame è rigettato;

vanno disattese, in quanto prive di pregio, tutte le censure di illegittimità, profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate;

ed invero, lo stato degli atti è chiaro ed inequivoco;

il provvedimento di diniego gravato così è articolato nel suo impianto motivazionale: “la nota di riscontro trasmessa non offre alcun elemento idoneo a superare le motivazioni ostative...non è stata infatti allegata alcuna documentazione tecnica che potesse indurre gli uffici a rideterminarsi in senso favorevole sull'istanza;...non è stata trasmessa alcuna verifica plano-volumetrica del lotto, né relazione asseverata sul rispetto dei parametri edilizi ex art. 77 PRG previgente;..nè è stata dimostrato il possesso del titolo di imprenditore agricolo a titolo professionale;...né è stata inviata l'attestazione dei calcoli strutturali al Genio Civile;..resta insuperabile il motivo di cui

al punto 3, trattandosi di abuso in zona vincolata, che avendo comportato incrementi di superficie e di volume, non rientra tra quelli sanabili ex art. 167 D.Lgs 42/2004”;

l'atto, oggetto della presente impugnazione, si appalesa legittimo;

privo di pregio è il rilievo procedimentale, circa la violazione dell'art. 10 *bis* L. 241/1990, profilata in ragione della notifica della relativa comunicazione al solo tecnico di parte;

sul punto, è condivisibile quanto controdedito dall'Ente circa l'operatività dell'influenza del vizio formale, stante, peraltro, l'avvenuto soddisfacimento del principio del raggiungimento dello scopo;

la parte ricorrente, infatti, ha avuto la concreta possibilità di interloquire con l'Ente, in una chiave di dialettica procedimentale, anche e soprattutto mediante l'eventuale produzione (di fatto, non avvenuta in via preliminare) di tutti i documenti, reputati carenti dal Comune;

l'esigenza di partecipazione procedimentale è stata, dunque, pienamente soddisfatta; per cui è del tutto inconferente l'assunto ricostruttivo della parte ricorrente, la quale ben poteva esibire la numerosa documentazione richiesta in occasione del contraddittorio dialettico; essendo, a questo punto, influente il deposito degli stessi in giudizio;

non coglie nel segno, del pari, il profilo sostanziale, fondato sull'assunta natura pertinenziale dell'opera in contestazione, finalizzato, perciò solo, a dimostrarne la sanabilità;

la giurisprudenza è chiara sul punto;

com'è noto, la nozione di pertinenzialità ai fini urbanistici ed edilizi ha connotati diversi da quelli civilistici, avendo rilievo determinante non tanto il legame materiale

tra pertinenza e immobile principale, quanto che la prima non abbia autonoma destinazione e autonomo valore di mercato e che esaurisca la propria destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico e che vengano in rilievo manufatti di dimensioni estremamente modeste e ridotte, inidonei, quindi, ad alterare in modo significativo l'assetto del territorio (T.A.R. Genova, sez. I, 02/03/2017, n.164);

la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici *et similia*, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coesenziali alla stessa, tale cioè che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica (T.A.R. Milano, sez. II, 18/10/2021, n.2267);

stanti queste premesse ermeneutiche, è incontestabile che il manufatto in contestazione non presenti i tratti qualificanti della fattispecie pertinenziale, in ragione proprio della sua significativa estensione superficiale;

di qui l'insussistenza delle condizioni di sanabilità urbanistica, nei termini di cui alla disciplina urbanistica, richiamata dal gravato atto;

il gravame è rigettato;

la peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Gaetana Marena, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gaetana Marena

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO